

OGGETTO: attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l'attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, Dott. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2013, n. 111 con la quale si conferisce l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e integrazione sociosanitaria" del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale";

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria"

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il DPCM 29 Novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

VISTA la DGR 2591 del 19 dicembre 2000 concernente: "Centri di riabilitazione convenzionati ai sensi dell'art. 26, L. 833/1978. Accreditemento sperimentale";

VISTA la DGR 583 del 10 maggio 2002 concernente: "Attività riabilitativa estensiva e di mantenimento. Definizione della cartella clinica riabilitativa, degli standard di attività e di personale e del flusso informativo. Tariffe dell'attività riabilitativa nei diversi livelli assistenziali - Allegato 3";

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(*deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

VISTA la determinazione n. D1598 del 7 giugno 2006 concernente: “Direttive in attuazione della DGR 143 del 22 marzo 2006 – Allegato C”;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio” art. 1, commi da 18 a 26 – “Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private” che detta disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31 dicembre 2010 “Programmi Operativi 2011-2012”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 “Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) - Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 “Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 - Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie"

VISTA la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 avente ad oggetto: “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento del bilancio 2011-2013”, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 “Assistenza Territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”;

VISTO il Decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 434 del 24 dicembre 2012 “requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture che erogano attività riabilitativa a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale conseguente al processo di riordino di cui al DPCA n. 39 del 20 marzo 2012. Modifica al cap. 4.2. del DPCA n. 8/2011 ed integrale sostituzione dei cap. 3.4 e 7.2. del DPCA n. 8/2011”;

VISTO altresì il DPCA n. U00480 del 06.12.2013 “Adozione definitiva dei Programmi operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

CONSIDERATO che i provvedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore delle strutture erogatrici di attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78), sono stati emanati ad oggi tenendo conto dei pareri positivi rilasciati dalla Aziende Asl, a seguito delle verifiche effettuate in coerenza con il DPCA 90/2010 ed il DPCA 8/2011;

PRESO ATTO che da una ricognizione dei decreti di accreditamento definitivo delle strutture erogatrici ex art. 26 (L. 833/78) già emanati, è risultato che è stata utilizzata una differente terminologia per definire l'attività riabilitativa ancorché riferita alla stessa tipologia di prestazioni;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una diversa terminologia può causare difficoltà interpretative sia da parte delle ASL deputate alle attività di vigilanza e controllo dei soggetti erogatori che da parte delle strutture erogatrici, in particolare relativamente al calcolo dei volumi mensili di attività erogabile;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di utilizzare una terminologia che caratterizzi in maniera univoca l'attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex articolo 26 L. 833/78) erogata nei regimi assistenziali residenziale, semiresidenziale e non residenziale;

PRESO ATTO della normativa in materia che, per definire l'attività riabilitativa delle strutture ex art. 26 L. 833/78 ha previsto, per i diversi regimi assistenziali, la seguente terminologia:

- DGR n. 2591/2000 per
 - le attività da erogarsi in regime residenziale: posto letto
 - le attività da erogarsi in regime semiresidenziale: posto
 - le attività riabilitative da erogarsi in regime non residenziale: trattamento
- DGR n. 583/2002 per
 - le attività riabilitative da erogarsi in regime non residenziale: accesso
(“per accesso s'intendono tutte le attività con finalità riabilitative assistenziali dedicate al disabile previste dal progetto e riguardanti tutti gli interventi in presenza e/o in assenza del disabile. L'unità di misura per ogni accesso è quantificabile in 60 minuti”);
- determinazione n. D1598/2006 per
 - le attività riabilitative da erogarsi in regime non residenziale: accessi giornalieri (“previsti dal decreto autorizzativo”)
- DCA n. 434/2012 per
 - le attività da erogarsi in regime residenziale: posto residenza/letto
 - le attività da erogarsi in regime semiresidenziale: posto
 - le attività riabilitative da erogarsi in regime non residenziale: trattamento
(“per ogni trattamento ambulatoriale individuale è assicurata una durata non inferiore a 60 minuti”... “La durata del trattamento domiciliare non deve essere inferiore a 60 minuti; da tale durata sono esclusi i tempi dello spostamento dell'operatore”);

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

RITENUTO, pertanto, necessario utilizzare una terminologia che caratterizzi in maniera univoca l'attività riabilitativa rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale nei diversi regimi assistenziali;

RITENUTO altresì precisare che con il termine "trattamento" nel regime assistenziale non residenziale si intendono tutte le attività riabilitative assistenziali dedicate al disabile previste dal progetto riguardanti tutti gli interventi in presenza e/o assenza del disabile. L'unità di misura per ogni trattamento è quantificabile in 60 minuti;

RITENUTO puntualizzare che la terminologia di riferimento da utilizzare è riportata nella seguente tabella delle corrispondenze, colonna E:

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

Regime assistenziale	DGR n. 2591/2000 (A)	DGR n. 583/2002 (B)	D. n. D1598/2006 (in attuazione della DGR n. 143/2006) (C)	DPCA n. 434//2012 (D)	Terminologia da utilizzare (E)
Residenziale	Posto letto	-	-	Posto residenza/letto	Posto residenza
Semiresidenziale	Posto	-	-	Posto	Posto
Non Residenziale	Trattamento	Accesso	Accesso giornaliero	Trattamento	Trattamento

CONSIDERATO altresì che l'obiettivo prioritario è quello del completamento del processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie operanti in regime di accreditamento provvisorio nella regione Lazio;

CONSIDERATO che i decreti già emanati per le strutture operanti in regime di accreditamento provvisorio hanno confermato l'autorizzazione e l'accreditamento definitivo istituzionale per circa il 55% delle strutture erogatrici di attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78);

RITENUTO necessario ricondurre il significato dei diversi sostantivi utilizzati per indicare l'attività riabilitativa ex art. 26 L. 833/78 nei decreti di accreditamento definitivo già emanati, a quanto specificato nella colonna E della suddetta tabella;

RITENUTO altresì opportuno procedere al completamento del percorso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo delle rimanenti strutture erogatrici ex art. 26 L. 833/78 utilizzando la terminologia di cui alla colonna E, per la definizione della tipologia di prestazioni erogabili in accreditamento istituzionale;

PRESO ATTO, che il percorso sopra delineato risulta anche propedeutico a quanto previsto dal sopra citato DPCA n. 39/2012, che prevede la "rivalutazione del fabbisogno (...) successivamente alla definizione dell'assetto complessivo" e alla determinazione "delle tariffe delle diverse tipologie di trattamento " per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente accolte, e che formano parte

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

sostanziale ed integrante del presente provvedimento

- di assumere quale terminologia da utilizzare per caratterizzare in maniera univoca l'attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78) la terminologia indicata nella colonna E della tabella delle corrispondenze, di seguito specificata:
 - regime residenziale: posto residenza
 - regime semiresidenziale: posto
 - regime non residenziale: trattamento
- di ricondurre il significato dei diversi sostantivi utilizzati per indicare l'attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78) nei decreti di accreditamento definitivo già emanati, alla terminologia indicata nella colonna E della tabella delle corrispondenze, sopra citata;
- di procedere al completamento del percorso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento definitivo delle rimanenti strutture erogatrici di attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (ex art. 26 L. 833/78), utilizzando la terminologia indicata nella colonna E della tabella delle corrispondenze di cui sopra, per la definizione della tipologia di prestazioni erogabili in accreditamento istituzionale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nicola Zingaretti

